



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

PG/2021/598920 del 4 agosto 2021

Condominio parco Anna Fabbricato A
via Emilio Scaglione n.20 – Napoli
Amministratore Raffaele Fava

e p.c.

Facoltà di Agraria Università degli Studi di Napoli
Federico II – via Università, 100 – Portici
Dipartimento di Scienze erboristiche
Dipartimento di Scienze Forestali ed ambientali
ateneo@pec.unina.it

servizio *Pianificazione urbanistica attuativa*

Oggetto: Riferimento PUA Emilio Scaglione, adottato con delibera di Giunta comunale n. 129 del 01/04/2021. Riscontro osservazione del Condominio parco Anna PG/470999 del 15 giugno 2021.

In riferimento al piano in oggetto, adottato con delibera di Giunta comunale n. 129 del 01/04/2021, ed a seguito delle osservazioni formulate da codesto condominio relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS conclusosi con l'esclusione del piano dalla procedura di VAS, giusta disposizione dirigenziale n. 4 del 25 marzo 2021 dello scrivente, si riscontra come segue.

Si sintetizzano i rilievi/ricieste espressi da codesto condominio:

1. richiesta di coinvolgimento della Facoltà di Agraria nella procedura di valutazione ambientale;
2. motivazioni dell'esclusione del piano dalla procedura di VAS ritenute non adeguate in virtù dell'utilizzo attuale dell'area “*di semina e raccolta*” e di tutela del verde, anche in virtù del parere espresso dalla *Commissione urbanistica*;
3. prescrizioni contenute della disposizione dirigenziale n. 4/2021 relative alla modificazione degli accessi per una maggiore fruibilità del parco con aumento della superficie a verde pubblico ed eventuale riconfigurazione volumetrica, ritenute solo in parte ottemperate;
4. motivazioni di esclusione dal campo di applicazione della VIA dell'esercizio commerciale ritenute opinabili;
5. richiesta di revisione del processo di valutazione ambientale.



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Relativamente al rilievo n. 1 si evidenzia che i soggetti con competenze ambientali da consultare nel procedimento di VAS sono espressamente indicati dall'art. 3 del *Regolamento di attuazione della VAS in Regione Campania*, DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 e, tra questi, non sono indicati gli istituti universitari.

Relativamente al rilievo n. 2 si precisa che lo scrivente, nel corso del processo valutativo, si avvale della *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del Comune di Napoli*, istituita con Delibera di Giunta Comunale 160/2018, i cui membri, individuati tra dipendenti dell'amministrazione esperti nelle diverse discipline, sono stati nominati con disposizione dirigenziale n. 4/2020.

La Commissione esprime proprio parere di competenza in merito all'assoggettabilità del piano a VAS valutandone i potenziali impatti dovuti alla sua attuazione, secondo i criteri di cui all'allegato I parte seconda del D.lgs 152/2006 e sulla base delle risultanze delle osservazioni dei soggetti con competenze ambientali pervenute in fase di consultazione.

In tale fase sono stati individuati e consultati i seguenti soggetti:

- Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (50 06 00);
- Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali (50 17 00);
- Regione Campania - STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali (50 17 92);
- Regione Campania - UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia (50 02 03);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli;
- Città Metropolitana di Napoli;
- ARPAC;
- ASL;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- ABC Napoli;
- ATO 2 Napoli – Volturno.

Al termine delle consultazioni è pervenuta una sola osservazione da parte della Regione Campania Staff T.A. Valutazioni ambientali, che si sintetizza come segue:

- *“l'area interessata dall'intervento non ricade in alcun sito della rete Natura 2000 né in alcuna area protetta; è caratterizzata, inoltre, da scarsi valori ecologici e risulta altamente antropizzata”;*

- *l'analisi dell'impatto delle realizzazioni sulle componenti ambientali è da considerarsi adeguata, considerato il grado di dettaglio del PUA;*

- *richiesta di verificare se gli interventi proposti possano ricadere nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA, in particolare nella tipologia di cui all'Allegato IV, punto 7 lettera b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari e progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a*



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto" (quest'ultima osservazione verrà di seguito specificata in riscontro al punto n. 4).

Inoltre, si rappresenta che, oltre alle osservazioni dei soggetti con competenze ambientali, lo scrivente ha acquisito il parere espresso dalla *Commissione urbanistica*, ai sensi dell'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vigente, tra i cui membri sono presenti rappresentanti di Enti deputati al rispetto dei vincoli territoriali (Sovrintendenza, Autorità di bacino, Enti parco) e il parere preventivo della Soprintendenza *Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli* ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L. 1150/1942, come di seguito commentati.

In particolare, il parere della Commissione urbanistica si conclude con una "coerenza con raccomandazione e suggerimenti" in ordine alla maggioranza dei fattori esaminati (aspetti urbanistici, ambientali, sociali, mobilità, etc.), superando, di fatto, la "non coerenza" espressa nel medesimo parere limitatamente ai seguenti aspetti ambientali:

1. presenza di un ascensore lungo via Emilio Scaglione che determinerebbe una "interferenza al muro di contenimento" ricadente in area R3 dal *Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI)* vigente;
2. carenza documentale in ordine all'assenza di uno studio di compatibilità per le aree a pericolosità e rischio da frana che dimostrino la compatibilità dell'intervento con la piccola area individuata come R3 dal PSAI e di uno studio agronomico dettagliato che dimostri "*la bontà della soluzione proposta proprio in considerazione della tipologia del verde che si intende tutelare, della loro età e soprattutto del loro stato di salute, nonché della vegetazione da inserire*".

Dei suddetti aspetti, infatti, si è tenuto conto nella successiva fase procedurale di verifica ad assoggettabilità a VAS e di conferenza di servizi, apportando le modifiche e le integrazioni richieste al piano, con la presentazione di una nuova configurazione degli spazi pubblici (sostituzione dell'ascensore con un sistema di rampe e aumento del verde pubblico) e con l'integrazione degli elaborati agronomici e geologici sui quali, tra l'altro, si sono espressi favorevolmente il servizio comunale competente e l'Autorità di Bacino, come di seguito specificato.

Infatti, relativamente agli aspetti agronomici il servizio *Verde della città* del Comune di Napoli ha rilevato che gli interventi previsti dal piano "appaiono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 57 della Variante di salvaguardia al PRG e all'O.S. 1243/05. Ai sensi di quest'ultima ordinanza si prescrive l'adozione di ogni possibile cautela, utile ad evitare danni meccanici ai suddetti 11 soggetti arborei durante le operazioni di cantiere nonché il rispetto delle distanze indicate dal tecnico incaricato tra il Pinus pinea ed i fronti di scavo".

Relativamente alle verifiche di compatibilità sulla congruenza del progetto con le disposizioni del PSAI, l'"*Autorità di bacino distrettuale esprime, ai sensi dell'art. 7 delle norme del PSAI, il proprio favorevole al PUA in epigrafe con la prescrizione di rispettare, in fase attuativa dell'intervento, quanto prescritto nello studio geologico per l'area a rischio R3*".

In relazione al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, si evidenzia che la stessa valuta favorevole l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico, con la



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

prescrizione di inserire essenze arbustive autoctone di medio-alto fusto per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

In riferimento al rilievo n. 3 si precisa che le prescrizioni disposte nel citato provvedimento di esclusione dovranno essere recepite, in parte prima dell'approvazione del piano, e in parte nelle successive fasi progettuali (progetto definitivo).

Infatti, parte delle prescrizioni sono state già recepite nella fase di adozione del piano. In particolare, l'area a verde lungo via Marfella, nella quale sono stati conservati i pini esistenti, è stata resa accessibile con la previsione di una rampa pedonale direttamente da via Marfella e resa “*ad uso pubblico*” diversamente dalla precedente versione del piano sottoposta a verifica di assoggettabilità, nella quale la stessa risultava inaccessibile alla cittadinanza.

Con la modifica richiesta ottemperando alle osservazioni/prescrizioni, l'area a verde pubblico è stata implementata e resa maggiormente fruibile attraverso un nuovo collegamento lungo via Marfella dove, tra l'altro, è localizzata una scuola.

Relativamente alle altre prescrizioni quali l'inserimento del tetto verde e l'ottemperanza al principio di invarianza idraulica attraverso i più idonei sistemi (pavimentazione permeabili, sistemi di captazione e riutilizzo di acque meteoriche, etc.), le stesse dovranno essere verificate nella fase autorizzativa dell'intervento sul progetto definitivo.

Relativamente al rilievo n. 4 di codesto Condominio e all'osservazione della Regione Campania di cui al punto 2, si precisa che lo scrivente servizio ha effettuato la verifica dell'applicazione dell'assoggettabilità a VIA sia per il parcheggio che per la struttura commerciale. Infatti, il numero degli stalli di parcheggio previsti nel PUA risultano inferiori a quelli previsti dalla sopracitata normativa, anche in applicazione ai criteri del D.M. 52/2015 per effetto dei quali le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.

Relativamente alla medesima verifica sulla struttura a destinazione commerciale, lo scrivente fa riferimento ad un chiarimento del Ministero dell'*Ambiente* (prot. 29433/2017) relativo alla tipologia di cui al punto 7 lettera b) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006 (*cf. centri commerciali*) di cui si riportano di seguito i contenuti salienti:

“La norma nazionale sulla disciplina di VIA (D. Lgs. 152/2006) richiama una norma di pari rango (D.Lgs. 114/1998) per fornire una interpretazione univoca ed uniforme su tutto il territorio nazionale dell'ambito di applicazione della disciplina di VIA, rappresentata nel caso di specie da centri commerciali, sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale.

Nel merito della specifica nozione di “centro commerciale”, la definizione del citato D.Lgs. 114/1998 indica la sussistenza di “più esercizi commerciali” prevedendo quindi una pluralità di attività (almeno due) che si connotano come esercizi commerciali ai sensi del medesimo D.Lgs. 114/1998. Per configurare un “centro commerciale” è quindi necessario valutare, caso per caso, non solo la sussistenza di una pluralità di esercizi commerciali ma anche la specificità dei medesimi, in base all'ambito di applicazione del citato D.Lgs. 114/1998, nonché la collocazione “in una struttura a destinazione specifica” e la possibilità di usufruire di “infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”.

Pertanto, nel caso di specie, considerato che l'intervento riguarda la realizzazione di un insediamento commerciale di media distribuzione ospitante un unico esercizio commerciale di tipo monomarca, lo scrivente, in virtù del chiarimento fornito dal Ministero dell'*Ambiente* di cui sopra,



ha ritenuto che lo stesso non ricada nell'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 D.lgs 152/2006 comma 6 lettera d).

Conclusioni e riscontro al punto n. 5

Alla luce di quanto sopraesposto, l'esito della verifica di assoggettabilità a VAS del piano in questione, formalizzata nella disposizione dirigenziale n. 4/2021 con l'esclusione del piano dalla procedura di VAS con prescrizioni da recepire nelle successive fasi autorizzative, è frutto di valutazioni tecniche della *Commissione per le valutazioni ambientali* e delle osservazioni degli Enti competenti e deputati alla tutela di vincoli esistenti sul territorio coinvolti nel procedimento di VAS, così come previsto dalla normativa vigente.

Difatti la citata disposizione dirigenziale motiva con dovizia di approfondimenti la decisione di esclusione del piano dalla procedura di VAS. In particolare, si sintetizzano le principali valutazioni:

1. il piano occupa una superficie di 12.149 mq (1,21 ha) nel quartiere Piscinola (che complessivamente si estende per oltre 385 ha) e rientra tra le *“piccole aree a livello locale”* per i quali l'art. 3 paragrafo 3 della Direttiva 2001/42/CE prevede la procedura di VAS solo *“qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”* (art. 6 comma 3 D.lgs 152/2006);
2. il piano si trova in un ambito di influenza già densamente edificato, l'area è classificata in zona B - *agglomerati urbani di recente formazione - sottozona Bb* che rappresenta uno dei settori urbani in cui la Variante al PRG, approvata con Dpgrc n.323/2004, individua la maggiore potenzialità ai fini della riqualificazione delle aree di espansione recente a ridosso delle aree centrali ed in periferia, mediante interventi di trasformazione sia a scala edilizia sia a scala urbanistica;
3. i vincoli ambientali presenti sul territorio (paesaggistico e idrogeologico solo a margine sud-est in una piccola porzione della scarpata naturale sul muro di contenimento) non impediscono la trasformazione dell'area, come dimostrano i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sopracitati;
4. gli impatti indotti dalla realizzazione dell'intervento sui diversi fattori ambientali di cui al D.lgs 152/2006 art. 5 comma 1 lettera c) - *popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio*- sono ridotti e limitati solo ad alcuni aspetti ambientali e gli stessi sono opportunamente mitigati mediante l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti competenti, oltre che dallo scrivente;
5. nell'area di cui si tratta non sono presenti specie e *habitat* protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
6. non è prevista la realizzazione di opere assoggettate a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (come già argomentato);
7. non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti competenti ambientali consultati a favore dell'assoggettamento a VAS del piano.

Pertanto, per tutto quanto sopraesposto, lo scrivente servizio, non rinvenendo profili di illegittimità o di inopportunità nel procedimento *de quo*, svolto secondo i criteri di efficienza, efficacia ed



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

economicità dell'azione amministrativa, applicando il principio di trasparenza e partecipazione al pubblico, conferma il proprio operato non ritenendo di dover procedere ad una nuova valutazione del piano.

Resta in capo al Comune l'onere di controllo e verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dallo scrivente e dagli Enti competenti nelle successive fasi autorizzative e realizzative dell'intervento previsto nel PUA di via Emilio Scaglione di cui si tratta.

Il funzionario P.O.
arch. Giuliana Vespere

Il dirigente
arch. Emilia G. Trifiletti